



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

Disciplina relativa alle attività di controllo da effettuarsi sulle garanzie rilasciate a valere su Fondo Unico di cui all'art. 2 della Legge Regionale 19.6.2015, n. 14 e s.m.i. ai sensi del Disciplinare di attuazione sul Fondo Unico.

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano le attività di controllo che la Direzione Generale dei Servizi finanziari – Servizio Strumenti Finanziari e Governance delle Entrate (di seguito denominato “il Servizio”) svolge sulle garanzie concesse da parte dei Confidi tramite le risorse finanziarie assegnate a valere su Fondo Unico di cui all'art. 2 della Legge Regionale 19.6.2015, n. 14 a seguito degli Avvisi pubblici adottati in attuazione delle direttive di cui al Disciplinare approvato con Deliberazione G.R. n. 57/10 del 25.11.2015 e poi modificato, da ultimo, con Deliberazione G.R. n. 58/19 del 27.11.2018 (d'ora in poi, Disciplinare) e successive modifiche e integrazioni, con la finalità di favorire l'aumento della competitività delle MPMI sarde mediante l'accesso al credito. Ai fini della presente regolamentazione, il Disciplinare deve intendersi integrato dalla Deliberazione della G.R. n. 13/11 del 17.3.2020 così come approvata in via definitiva con DGR n. 24/17 del 14.5.2020 e dai relativi provvedimenti modificativi, integrativi e attuativi (a fini ricognitivi ma non esaustivi, si richiama qui l'atto di indirizzo dell'assessore della programmazione del 7.8.2020), in quanto applicabile.

Art. 2

Controllo di primo livello di regolarità amministrativo-contabile in sede di rendicontazione delle garanzie e delle relative vicende:

Il Responsabile del Procedimento, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione semestrale e annuale, secondo quanto previsto dal Disciplinare all'articolo 9, procede ad effettuare, sulla rendicontazione presentata attraverso la apposita piattaforma informatica o tramite altre modalità richieste ed individuate in via straordinaria dal Responsabile del Procedimento, le seguenti verifiche di natura formale, c.d. di primo livello, aventi ad oggetto tutte le garanzie oggetto di rendicontazione trasmesse, in piattaforma o eccezionalmente via pec, ai fini della relativa approvazione:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Direzione generale dei servizi finanziari

Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

1. l'importo totale delle garanzie erogate a valere sul Fondo Unico in relazione al contributo ricevuto, al fine di verificare la completa rendicontazione delle risorse;
2. la percentuale di ogni garanzia erogata sul finanziamento garantito, al fine della verifica del rispetto del limite dell'80% (fatte salve le deroghe previste dal Quadro Temporaneo, sezioni 3.1, 3.2 e 3.4, e dalla relativa normativa di attuazione, nel rispetto del quale il Confidi abbia operato ai sensi della DGR 25/17 del 14.05.2020 e dell'atto di indirizzo assessoriale integrativo del 7.08.2020);
3. i soggetti che hanno rilasciato le cogaranzie e l'ammontare delle stesse, al fine di verificare, nell'ipotesi di rilascio da parte di soggetto pubblico, il rispetto dell'80% sul finanziamento garantito della somma tra importo garantito ed importo del cogaranzia (fatte salve espresse deroghe previste dalla legge, quali quelle previste dal Quadro Temporaneo, sezioni 3.1, 3.2 e 3.4, e dalla relativa normativa di attuazione, nel rispetto del quale il Confidi abbia operato ai sensi della DGR 25/17 del 14.05.2020 e dell'atto di indirizzo assessoriale integrativo del 7.08.2020);
4. l'entità delle controgaranzie ricevute per ciascuna garanzia rendicontata;
5. l'entità delle commissioni applicate;
6. la percentuale e l'importo di ogni singola garanzia a valere sul Fondo Unico, ivi comprese quelle rilasciate a valere sul Quadro Temporaneo, per ogni garanzia prestata e il calcolo del contributo utilizzato in base all'art. 9 del Disciplinare come integrato con Deliberazione G.R. n. 25/17 del 14.05.2020;
7. la percentuale e l'importo di garanzia oggetto di estensione per moratoria ai sensi del Decreto Cura Italia per ogni garanzia prestata e il calcolo del contributo utilizzato in base all'art. 9 del Disciplinare come integrato con Deliberazione G.R. n. 25/17 del 14.05.2020;
8. importo accantonato nel rilascio della garanzia in base all'analisi del rischio effettuata;
9. le vicende della garanzia (ad esempio, estinzione per adempimento, escussione, importo recuperato tramite azione di regresso, passaggio a perdita);
10. l'entità della perdita in relazione all'importo della garanzia;

Il Servizio provvede, altresì, al controllo formale delle dichiarazioni rese da ciascuno dei Confidi in riferimento alle garanzie ricevute.

L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali sospende il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 8.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari

Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

Art. 3

Controllo a campione sulle garanzie oggetto di rendicontazione

Il Servizio, a seguito della presentazione della rendicontazione e per ogni annualità, mediante metodologia *on-desk* e/o *in loco*, effettua controlli di secondo livello, su un campione pari al 10% delle garanzie prestate da ciascuno dei Confidi assegnatari delle risorse e rendicontate ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare.

Il controllo sulle garanzie erogate dal Confidi viene esteso al 100% nell'ipotesi in cui il controllo a campione abbia esito negativo anche con riferimento ad una sola delle garanzie.

Il controllo è finalizzato ad accertare:

- l'effettivo rilascio della garanzia nell'ammontare indicato;
- la sussistenza del finanziamento su cui insiste la garanzia;
- la spettanza da parte del soggetto beneficiario della stessa;
- il rispetto del massimale previsto dal regolamento "de minimis" sulla base del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL), se pertinente;
- il rispetto dell'art.9, comma 4 del Disciplinare, ossia dell'utilizzo delle risorse esclusivamente nella concessione di garanzie, fatto salvo il divieto di utilizzare il fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate a valere su regimi preesistenti, o comunque differenti, rispetto al quello di cui alla Legge Regionale n. 14 del 2015;
- l'avvenuto caricamento sul portale RNA, se pertinente.
- la sussistenza e la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato in relazione alla garanzia, comprese le relative vicende;

Art. 3.1

Criteri per i controlli a campione sulle garanzie

Le garanzie oggetto di rendicontazione sono sottoposte a controllo a campione secondo i criteri previsti nel presente articolo.

La modalità di campionamento è basata, in prima istanza, sulla suddivisione del campione in due gruppi (in sede di prima applicazione della presente regolamentazione dei controlli a campione, la suddivisione non avviene): il primo gruppo costituito dalle garanzie rilasciate nell'ultimo anno oggetto di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

rendicontazione ed il secondo gruppo costituito da quelle relative agli anni oggetto delle precedenti rendicontazioni.

Successivamente, ciascun gruppo sarà ordinato sulla base del valore della garanzia rilasciata, rendendo proporzionalmente più probabile l'inclusione nel campione delle garanzie di importo maggiore, rispetto alle garanzie di importo minore, per ciascuno dei Confidi e per ciascuna delle annualità.

Il campionamento viene effettuato adottando, per ciascuno dei due gruppi, una procedura di selezione che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) tutte le garanzie hanno una probabilità non nulla di entrare a far parte del campione;
- b) il campione contiene garanzie di ciascuna combinazione delle variabili di stratificazione per le quali è richiesta la rappresentatività.

La selezione delle garanzie è condotta attraverso un campionamento stratificato.

A tal fine si procede, per ogni Confidi, ad ordinare le singole garanzie di ciascun gruppo rilasciate dal Confidi in modo decrescente ed a ripartire le stesse in due cluster (1/2 di maggior valore, 1/2 di valore inferiore). Si procede, dunque, all'estrazione casuale delle garanzie da ciascuno strato, fino a che il numero complessivo delle Garanzie Confidi selezionate non raggiunge il 10% delle garanzie prestate da ciascun Confidi e rendicontate. Il 10% delle garanzie estratte sarà così selezionato al fine di valorizzare l'indice di rischio rappresentato dal maggior valore della garanzia rilasciata:

- il 7% dal primo strato;
- il 3% dal secondo strato.

Per i Confidi il cui numero totale delle garanzie rilasciate sia inferiore a 20, si procederà all'estrazione casuale senza la stratificazione del campione stesso.

I decimali vengono arrotondati per eccesso.

Le garanzie estratte per il controllo non saranno escluse dal campionamento negli anni successivi.

Ogni estrazione sarà effettuata mediante piattaforma informatica <https://confidi.regione.sardegna.it/> secondo i criteri sopra indicati.

Con cadenza annuale, i Confidi riceveranno una comunicazione con l'indicazione delle garanzie estratte e dovranno trasmettere, tramite la sopra indicata piattaforma dedicata, la documentazione richiesta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento del controllo.

La mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati costituisce un grave inadempimento e verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali sospende il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 8.

Art. 4 Controllo a campione sulle escussioni comportanti perdite ed oggetto di rendicontazione

Il Servizio, effettua, mediante metodologia on-desk e/o in loco, controlli di secondo livello sulle escussioni che hanno determinato perdite, rendicontate da parte di Ciascun Confidi, con riferimento a ciascuna annualità, come previsto dall'articolo 9 del Disciplinare.

I controlli vengono effettuati sul 30% delle escussioni che hanno determinato perdite, ai fini della conferma della relativa approvazione, già avvenuta in sede di controllo di primo livello ai sensi dell'art. 2.

Il controllo sulle escussioni e sulle conseguenti perdite viene esteso al 100% nell'ipotesi in cui il controllo a campione abbia esito negativo anche con riferimento ad una sola delle richieste.

Il controllo è finalizzato ad accertare:

- La corrispondenza tra le somme oggetto di escussione che hanno determinato la perdita rendicontata e l'effettiva escussione;
- L'effettiva attuazione delle procedure di recupero delle somme oggetto di escussione nei confronti dell'impresa con l'indicazione dell'esito negativo delle stesse;
- L'eventuale mancata azione nei confronti dell'impresa determinata dalla comprovata mancata possibilità di recupero delle somme oggetto di escussione.

Art. 4.1 Criteri per i controlli a campione sulle escussioni comportanti perdite

Le escussioni comportanti perdite sono sottoposte a controllo a campione, per ciascuna annualità, secondo i criteri previsti nel presente articolo.

La modalità di campionamento è basata in prima istanza sul valore della perdita rendendo proporzionalmente più probabile l'inclusione nel campione della perdita di importo maggiore, rispetto a quella di importo minore, per ciascuno dei Confidi e per ciascuna annualità.

Il campionamento viene effettuato adottando una procedura di selezione che soddisfa i seguenti requisiti:

- a) tutte le perdite hanno una probabilità non nulla di entrare a far parte del campione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

b) il campione contiene perdite di ciascuna combinazione delle variabili di stratificazione per le quali è richiesta la rappresentatività.

La selezione delle perdite è condotta attraverso un campionamento stratificato.

A tal fine si procede, per ogni Confidi, ad ordinare perdite relative a ciascun anno in modo decrescente ed a ripartire le stesse in due cluster (1/2 di maggior valore, 1/2 di valore inferiore).

Si procede, dunque, all'estrazione casuale delle stesse da ciascuno strato, fino a che il numero complessivo delle perdite selezionate non raggiunge il 30% di quelle presentate da ciascun Confidi:

Il 30% delle perdite estratte sarà così selezionato al fine di valorizzare l'indice di rischio rappresentato dal maggior valore della perdita sulla garanzia rilasciata:

- il 25% dal primo strato;
- il 5% dal secondo strato;

I decimali vengono arrotondati per eccesso.

Le perdite estratte per il controllo saranno escluse dal campionamento negli anni successivi.

Per i Confidi il cui numero totale delle perdite sia inferiore a 10, si procederà all'estrazione casuale senza la stratificazione del campione stesso.

Per i Confidi il cui numero totale delle perdite sia inferiore a 5 non si procederà al controllo a campione bensì sul 100% delle stesse.

I decimali vengono arrotondati per eccesso.

Le perdite estratte per il controllo non saranno escluse dal campionamento negli anni successivi.

Ogni estrazione sarà effettuata mediante la piattaforma informatica <https://confidi.regione.sardegna.it/> secondo i criteri sopra indicati, salvo il periodo antecedente allo sviluppo della relativa funzionalità che sarà gestito con diversa modalità informatica di cui verrà data comunicazione ai Confidi.

I Confidi riceveranno una comunicazione con l'indicazione delle perdite estratte e dovranno trasmettere tramite la sopra indicata piattaforma dedicata la documentazione richiesta dall'Ufficio ai fini dell'espletamento del controllo.

La mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati costituisce un grave inadempimento e verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare.

L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali sospende il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 8.

L'esito negativo del controllo comporta, previa contestazione in contraddittorio con il confidi, l'annullamento della approvazione avvenuta in sede di controllo formale di primo livello ai sensi dell'art. 2, con conseguente stralcio totale o parziale della perdita dalle posizioni ammesse a valere sul Fondo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

unico e, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Disciplinare la revoca, anche parziale, del contributo e l'avvio della procedura di recupero delle somme erogate, ai sensi dell'art. 10 del medesimo.

Art. 5

Strumenti e modalità di controllo a campione

Per le finalità indicate nell'art. 3 e 4, sono utilizzati i seguenti strumenti di controllo e monitoraggio:

- controlli amministrativo-documentali;
- visite di controllo.

La Regione può, in ogni momento, effettuare accertamenti documentali e ispezioni in loco presso il Confidi e le imprese, nonché delegare il Confidi ad effettuare accertamenti e ispezioni presso le imprese. La documentazione, da custodire a cura del Confidi, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare, deve prevedere, anche su supporto informatico, almeno:

- le domande di garanzia presentate dai proponenti, complete della eventuale documentazione di supporto;
- la delibera di concessione della garanzia del CDA del Confidi e, se del caso, il contratto di garanzia stipulato con il destinatario;
- il documento comprovante l'effettiva erogazione del finanziamento;
- la certificazione della banca/intermediario finanziario o analogo documento idoneo ad attestare lo stato della garanzia (es. tabulato della banca);
- la documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo della garanzia per gli scopi definiti nel provvedimento di concessione della garanzia nella delibera CDA del Confidi (ad esempio, documenti riguardanti l'operazione finanziaria sottostante, etc.);
- la documentazione attestante la richiesta di escussione da parte della banca e l'effettiva realizzazione della stessa;
- la documentazione attestante le procedure attuate per il recupero delle somme oggetto di escussione e l'esito delle stesse;
- la documentazione attestante che la mancata azione nei confronti dell'impresa sia determinata dalla comprovata mancata possibilità di recupero delle somme oggetto di escussione.
- ogni altro documento ritenuto necessario dall'Ufficio ai fini del controllo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

Art. 7

Ulteriori controlli sulle garanzie oggetto di rendicontazione

In aggiunta ai controlli di cui all'art. 2, 3 e 4 della presente disciplina, il Responsabile del Procedimento potrà in ogni momento, ove sussista, a proprio insindacabile giudizio, il fondato sospetto di violazioni del Disciplinare e/o dell'Accordo di finanziamento, procedere alla verifica di ogni garanzia e di ogni escussione comportante una perdita oggetto di rendicontazione, dandone comunicazione al Confidi ai sensi dell'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo.

Art. 8

Termini per la conclusione del procedimento delle verifiche.

Il Responsabile del Procedimento, espletate le attività di cui agli articoli precedenti, comunica l'esito positivo dei controlli effettuati entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del Confidi o dalla scadenza del termine assegnato dall'Ufficio al Confidi per fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali.

Entro il medesimo termine comunica l'eventuale esito negativo contestando le irregolarità rilevate con adeguata motivazione.

Trascorso tale termine senza che l'Ufficio comunichi l'esito delle verifiche, o comunque contesti irregolarità al Confidi, il controllo si intende andato a buon fine.

L'accertamento di eventuali irregolarità costituisce violazione degli obblighi derivanti dal Disciplinare e determina, ai sensi dell'art. 10 del medesimo, la revoca, anche parziale, del contributo e l'avvio della procedura di recupero delle somme erogate.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano a tutte le garanzie rilasciate a valere sul Fondo Unico, così come disciplinato dalla Legge Regionale n.14 del 2015, a far data dall'Anno di riferimento 2015, e a tutte le escussioni suscettibili di determinare perdite alle stesse connesse.

Fino alla completa implementazione delle funzionalità della piattaforma informatica strumentali alla gestione dei controlli, il Responsabile del Procedimento svolge le attività di cui alla presente regolamentazione utilizzando gli ordinari strumenti informatici e operativi a sua disposizione per la



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari

Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

gestione dell'estrazione, e delle successive fasi del controllo, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.